



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1673

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Attuazione della delibera n. 1561/2020 approvazione dei criteri e modalità di concessione dei contributi e indennizzi previsti dagli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011, a favore dei soggetti privati danneggiati dall'evento calamitoso del 2-4 ottobre 2020 che ha colpito i Comuni situati nel bacino del Torrente Noce e del fiume Sarca.

Il giorno **23 Ottobre 2020** ad ore **10:37** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica.

Nella giornata di giovedì 1 ottobre 2020, il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna ha emesso un avviso di allerta per le giornate successive, a causa dei temporali e del forte vento attesi, tali da comportare profili di criticità idrogeologica e idraulica, nonché possibili interruzioni della viabilità.

In linea con le previsioni di cui all'avviso di allerta sopraccitato, nella tarda mattinata di sabato 3 ottobre 2020 si sono verificati forti rovesci temporaleschi.

L'evento meteorologico ha colpito il territorio trentino con maggiore intensità nella parte occidentale, facendo osservare, nella giornata di sabato 3 ottobre, lungo le aste del torrente Noce e del fiume Sarca, le principali criticità a causa dei significativi livelli idrometrici raggiunti.

Con delibera n. 1561 del 9 ottobre 2020, la Giunta provinciale ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità connessa ai gravi danni causati dall'intenso fenomeno di maltempo che ha colpito, nei giorni 2-4 ottobre 2020, i Comuni di Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Cavedine, Comano Terme, Drena, Dro, Fivè, Giustino, Ledro, Madruzzo, Massimeno, Molveno, Nago-Torbole, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Riva del Garda, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tenno, Tione di Trento, Tre Ville, Valledaghi, Bresimo, Caldes, Cavizzana, Cis, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Livo, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Pinzolo, Rabbi, Rumo, Terzolas, Vermiglio, ai sensi dell'art. 66, comma 1, della l.p. 9 del 2011, al fine di autorizzare la concessione di contributi o indennizzi a favore dei soggetti danneggiati, nonché per la ripresa delle normali condizioni di vita.

Tale dichiarazione è resa necessaria dall'art. 66 della legge provinciale n. 9 del 2011 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" al fine di autorizzare gli interventi di ripristino e ricostruzione dei danni causati dall'evento calamitoso, nell'ambito dei quali sono previsti anche contributi e indennizzi ai soggetti privati, cittadini e imprese, sulla base di criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale.

In deroga ai principi generali riguardanti la definizione dei criteri per la concessione di contributi, il legislatore provinciale è da ultimo intervenuto con una modifica del citato art. 66, il comma 2 bis, in cui si stabilisce che la Giunta provinciale può specificare le tipologie e le misure da applicare con riferimento alle agevolazioni previste dalla legge provinciale nel Titolo X, capo III, in relazione alla singola calamità dichiarata.

Con il presente atto, la Giunta provinciale, a valle delle verifiche tecniche e delle valutazioni di stima effettuate in collaborazione con i comuni interessati, intende approvare i criteri e le modalità

per la concessione a soggetti privati dei contributi e indennizzi di cui agli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011, tenuto conto della gravità e della tipologia dei danni provocati dalla calamità, dei soggetti e del contesto socio-economico coinvolto nonché delle risorse finanziarie disponibili.

I contributi e gli indennizzi previsti da queste norme sono finalizzati a sostenere i cittadini e le attività economiche in relazione agli oneri di spesa che gli stessi devono sopportare per il ripristino e la riparazione dei danni arrecati alle seguenti tipologie di beni e attività:

1. abitazioni e loro pertinenze, ivi compresi gli impianti e i lavori di sgombero, arredi ed attrezzature principali;
2. attività agricole;
3. altre attività economiche, siano esse aziendali che di lavoro autonomo.

Il “Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Sulla base di tale regolamento il regime di aiuto proposto con il presente provvedimento, per la parte riguardante il settore agricolo, risulta compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafi 2 o 3, del trattato ed è esentato dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, in quanto soddisfa tutte le condizioni di cui al Capo I del sopra citato Regolamento (Ue) n. 702/2014 nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al Capo III.

In particolare l’art. 30 del Reg. (UE) n. 702/2014 definisce gli aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Considerato che allo stato attuale, in riferimento alle attività economiche diverse dall'agricoltura non sono pervenute segnalazioni di specifici danni e che tuttavia l’attività diretta all’accertamento di eventuali danni è ancora in corso, si ritiene opportuno demandare ad un successivo provvedimento l’approvazione dei criteri per la concessione di contributi per le sopra citate economiche.

Per ciascuna delle tipologie di danno sono stati definiti specifici criteri, tenuto conto delle differenti fonti normative, nonché delle peculiarità e caratteristiche dei beni interessati che sono contenuti rispettivamente negli ALLEGATI 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente atto.

Le domande per l’ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti vanno presentate dal 15 novembre 2020 al 15 gennaio 2021 e i relativi procedimenti decorrono a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione.

L’approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande viene demandata a specifica determinazione dei dirigenti delle strutture competenti.

Le modalità di presentazione delle domande sono descritte analiticamente nei criteri allegati e prevedono la possibilità di utilizzare gli uffici periferici della Provincia, il mezzo postale e la posta elettronica.

Le strutture organizzative della Provincia a cui vanno indirizzate le domande sono:

- il Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di Emergenza per quanto attiene le domande relative ad immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze, ivi compresi gli impianti e i lavori di sgombero, arredi ed attrezzature principali;
- il Servizio Agricoltura per gli incentivi alle attività agricole;

I contributi e gli indennizzi previsti nel presente atto sono finanziati sui capitoli del “Fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita a seguito di calamità” del bilancio provinciale, con un budget complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 così articolato:

- Euro 400.000,00 sul capitolo 808224 dell’esercizio finanziario 2021 per i danni agli immobili adibiti ad abitazione, pertinenze, impianti, arredi e attrezzature principali;
- Euro 600.000,00 sul capitolo 808220 dell’esercizio finanziario 2021 per i danni alle attività agricole.

Qualora necessario le risorse potranno eventualmente essere compensate all’interno del budget complessivo definito dalla Giunta provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
- vista la propria deliberazione n. 1185 del 6 luglio 2018;
- visto l’art. 30 del Regolamento Ue n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- visti gli altri atti citati in premessa;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e modalità per la concessione a favore di soggetti privati dei contributi di cui all'articolo 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardanti la riparazione/ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze, nonché di arredi ed attrezzature principali a seguito di calamità di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 di data 9 ottobre 2020, nel testo contenuto nell'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e modalità per la concessione a soggetti privati che esercitano attività agricole dei contributi e indennizzi di cui all'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, nel testo contenuto nell'ALLEGATO 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che l'approvazione del sopra citato Allegato 2, avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che pertanto il regime di aiuti non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato, in quanto rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento stesso (Capo I e Capo III, articolo 14);
4. di incaricare il Dirigente del Dipartimento Agricoltura, di comunicare alla Commissione Europea la documentazione e le informazioni relative al regime di aiuto ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, per quanto di competenza del settore agricolo;
5. di stabilire che le domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti vanno presentate dal 15 novembre 2020 al 15 gennaio 2021 e i relativi procedimenti decorrono a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione.
6. di demandare a successive determinazioni dei dirigenti delle strutture competenti l'approvazione della relativa modulistica;
7. di demandare, per le motivazioni espresse in premessa, a successivo provvedimento l'approvazione di eventuali specifici criteri per la concessione di contributi a favore delle attività economiche diverse dall'agricoltura, siano esse aziendali che di lavoro autonomo, danneggiate dall'evento calamitoso di inizio ottobre 2020 ;
8. di stabilire che i contributi e gli indennizzi previsti nel presente atto sono finanziati sui capitoli del "Fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita a

seguito di calamità” del bilancio provinciale, con un budget complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 così articolato:

- Euro 400.000,00 sul capitolo 808224 dell’esercizio finanziario 2021 per i danni agli immobili adibiti ad abitazione, pertinenze, impianti, arredi e attrezzature principali;
- Euro 600.000,00 sul capitolo 808220 dell’esercizio finanziario 2021 per i danni alle attività agricole ;

9. di prenotare la spesa di Euro 1.000.000,00, prevista dal presente provvedimento nel modo seguente, ai sensi del decreto legislativo 118/2011, art. 56 e Allegato 4/2:

- per Euro 400.000,00 con prenotazione fondi sul capitolo 808224 del bilancio per l’esercizio finanziario 2021;
- per Euro 600.000,00 con prenotazione fondi sul capitolo 808220 del bilancio per l’esercizio finanziario 2021;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;

11. di dare specifica informazione del presente provvedimento ai comuni interessati dalla calamità, nonché ai soggetti danneggiati dall’evento se noti all’amministrazione provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 12:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO 1

002 ALLEGATO 2

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO 1 – Immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74 , commi da 1 a 8, della legge provinciale n. 9 del 2011, per danni connessi ad immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili di soggetti privati che non svolgono attività economiche, causati dall'evento calamitoso di cui alla deliberazione di Giunta n. 1561 di data 9 ottobre 2020.

1. Ambito di applicazione e soggetti legittimati alla presentazione delle domande

1.1 Le presenti disposizioni si applicano, in relazione allo stato di calamità dichiarato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 di data 9 ottobre 2020 agli interventi di ripristino e ricostruzione realizzati dai proprietari di immobili adibiti ad abitazione, danneggiati da calamità, ai sensi dell'articolo 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9.

1.2 I contributi in oggetto possono essere concessi anche a favore di soggetti che, al momento della calamità, occupano a titolo di abitazione principale le unità immobiliari danneggiate, distrutte o divenute inagibili, a condizione che ne abbiano acquisito la proprietà o l'usufrutto al momento della concessione dei contributi.

2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo e individuazione della spesa ammessa

2.1 Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese relative a:

- demolizione, riparazione e ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione;
- pertinenze, arredi ed attrezzature principali delle abitazioni;
- sgombero di materiali e altre operazioni funzionali alla riparazione e alla ricostruzione.

Per pertinenze ai fini dei criteri in questione sono qualificabili come pertinenze solo le superfici adiacenti o contigue all'immobile principale, prive di autonoma destinazione, che esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale specificato nelle planimetrie catastali.

2.2 Le suddette tipologie di intervento verranno considerate in sede istruttoria aggregate con le seguenti modalità e con la elencazione di dettaglio dei beni ristorabili:

- a) immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze, relativa impiantistica e lavori di sgombero;
- b) arredi ed elettrodomestici principali;

Relativamente al punto a) verranno considerate: le demolizioni, le ricostruzioni e le riparazioni degli elementi strutturali incluse le coperture degli immobili, partizioni verticali e orizzontali, pavimenti, intonaci, pitture, rivestimenti murari, serramenti, murature perimetrali, recinzioni perimetrali, giardini, garage e cantine non integrati nell'immobile adibito ad abitazione, parcheggi, marciapiedi e accessi principali privati, impianto elettrico, idraulico, di riscaldamento/raffrescamento, gas, ascensori e montascale, lavori di sgombero.

Relativamente al punto b) verranno considerate le seguenti categorie di arredi: mobili cucina, mobili soggiorno, mobili bagno, mobili camera da letto, mobili disimpegno/ingresso/altri locali nonché le seguenti categorie di elettrodomestici: lavatrice, asciugatrice, frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, piano cottura.

2.3 Per gli interventi di cui al punto a) riguardanti immobili adibiti ad abitazione, loro pertinenze, impianti e lavori di sgombero, la spesa ammessa a contributo è quella risultante dal preventivo/consuntivo così come definiti ai successivi punti 3.4 e 8.1.

L'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro

150.000,00 e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 500,00 comprensive di IVA.

2.4 Per le spese di cui al punto b) relative ad arredi ed elettrodomestici, la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal costo complessivo documentato da preventivi di spesa. In alternativa possono essere presentate fatture quietanzate.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto b), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 20.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 250,00 comprensive di IVA.

Con riferimento alle singole tipologie di arredo e di elettrodomestici vengono individuati i seguenti limiti di spesa massima ammissibile, comprensivi di IVA, quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari:

- mobili cucina: euro 5.500,00;
 - mobili soggiorno: euro 4.000,00;
 - mobili bagno: euro 1.000,00;
 - mobili per ciascuna camera da letto: euro 3.500,00;
 - mobili disimpegno/ingresso/altri locali: euro 1.000,00;
-
- lavatrice: euro 700,00;
 - asciugatrice: euro 700,00;
 - frigorifero: euro 900,00;
 - congelatore: euro 600,00;
 - lavastoviglie: euro 700,00;
 - forno: euro 700,00.

2.5 La congruità dei prezzi indicati nel computo metrico estimativo è verificata in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

3. Presentazione delle domande

3.1 I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo utilizzando la modulistica adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/ 1992, pubblicato sul sito internet della Provincia.

In caso di condominio, per i danni alle parti comuni, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore, anche nel caso in cui la proprietà delle parti comuni non sia stata ancora trasferita ai rispettivi proprietari privati; per quest'ultima fattispecie l'erogazione del contributo eventualmente spettante è subordinata all'effettivo trasferimento del titolo di proprietà.

L'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di contributo per i danni alle rispettive proprietà.

Nei casi in cui l'immobile d'abitazione non sia costituito in condominio, è possibile presentare singole domande da parte dei proprietari anche con fatture uniche ma separate in quota secondo i millesimi dell'appartamento oppure delegare un unico proprietario a presentare la domanda con delega scritta da parte dei restanti proprietari secondo il modello pubblicato sul sito internet della Provincia.

3.2 La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza.

La presentazione delle domande può avvenire con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata indicato nella modulistica. La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione;
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia;
- servizio postale (mediante raccomandata A/R). Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.

3.3 Nel modulo dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- esistenza di eventuale copertura assicurativa con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere certificato in sede di presentazione della rendicontazione;
- rinuncia ad avvalersi dei benefici fiscali in relazione agli interventi oggetto di domanda di contributo;
- eventuale occupazione a titolo di abitazione principale dell'alloggio danneggiato;
- quota di proprietà ed indicazione degli eventuali ulteriori comproprietari;
- indicatore ICEF in caso l'alloggio danneggiato non sia occupato a titolo di abitazione principale, calcolato secondo le modalità indicate al punto 7.

3.4 In allegato alla domanda devono essere presentati:

- per gli interventi di cui al punto 2.2 lettera a), preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo completo di quadro economico e per gli interventi già realizzati le fatture quietanzate nonché il computo metrico consuntivo completo di quadro economico;
- per gli interventi di cui al punto 2.2 lettera a) di importo fino ad euro 10.000,00 (compresa IVA nella misura di legge), nonché per gli interventi di cui al punto 2.2, lettera b), un preventivo/consuntivo di spesa redatto dalla ditta incaricata e dettagliato nelle singole voci di costo.

Il preventivo/consuntivo di spesa, sia nella forma semplificata prodotta dalla ditta incaricata, che nella forma redatta da tecnico abilitato, deve evidenziare che l'intervento assume valenza di ripristino limitato agli elementi danneggiati a causa dell'evento calamitoso oggetto del presente atto.

Per tutti gli interventi sopraelencati dovrà essere allegata, inoltre, la documentazione fotografica del danno e la documentazione cartografica dei luoghi con specificata l'area o gli elementi oggetto di danno.

Le spese tecniche rappresentano una delle voci della spesa ammessa e vengono riconosciute nel limite del 10% dell'importo dei lavori e comunque sono ammissibili a contributo nel limite massimo di 20.000,00 euro.

In assenza del preventivo/consuntivo di spesa nella forma redatta da tecnico abilitato, l'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche di congruità sulla documentazione prodotta.

4. Istruttoria e concessione dei contributi

4.1 La concessione dei contributi viene disposta con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

4.2 Le concessioni sono disposte in ordine cronologico rispetto alla data di ricevimento delle domande nonché delle eventuali integrazioni.

4.3 Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 30 giorni dal termine fissato per la fine dei lavori. Il termine di fine lavori può essere prorogato una sola volta per il periodo massimo di un anno e quello di rendicontazione per ulteriori 30 giorni.

4.4 In caso di inosservanza dei termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

4.5 Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti o la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base dei lavori effettivamente eseguiti entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

4.6 Nel caso di decesso del richiedente, anche prima della concessione del contributo, subentrano gli eredi secondo le norme generali dell'ordinamento.

5. Misura dei contributi

5.1 La misura dei contributi di cui ai presenti criteri è determinata nel modo seguente:

- i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 74, comma 3, primo periodo, sono pari al 90 % della spesa ammessa, con i limiti di cui al precedente punto 2.3;
- i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 74, comma 3, secondo periodo sono pari al 70% della spesa ammessa qualora il richiedente abbia un indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), determinato secondo le disposizioni di cui al punto 7, non superiore a 0,45; con i limiti di cui al precedente punto 2.3;
- i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 74, comma 3, secondo periodo sono pari al 40% della spesa ammessa qualora il richiedente abbia un indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), determinato secondo le disposizioni di cui al punto 7 superiore a 0,45; con i limiti di cui al precedente punto 2.3;
- i contributi relativi ai danni ad arredi ed elettrodomestici principali sono pari all'80% della spesa ammessa, con i limiti di cui al precedente punto 2.3;

5.2 Il contributo determinato rispetto alla spesa ritenuta ammissibile è ridotto in misura tale da non comportare il superamento del danno tenendo conto dell'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. Qualora non dichiarato in sede di domanda l'eventuale indennizzo sarà recuperato in sede di rendicontazione.

5.3 I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo.

5.4 Per il risanamento di ogni alloggio e relative parti comuni non si può beneficiare di altri contributi provinciali.

5.5 Non sono altresì cumulabili con eventuali interventi finanziari concessi direttamente dallo Stato.

6. Erogazione dei contributi

6.1 I contributi vengono liquidati, in un'unica soluzione, compatibilmente con il budget di cassa della Provincia, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, così come previsto dal D.P. G.P. 5 giugno 2000, n. 9- 27/ Leg. e s.m., previa verifica sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e sulla disponibilità dei titoli autorizzativi per l'effettuazione dei lavori, nonché sulla base di fatture quietanzate qualora non allegate in sede di presentazione della domanda.

7. Modalità per la determinazione della condizione economica (ICEF)

7.1 - Ai fini dell'accesso al contributo si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi previsti dall'art. 6 della l.p. 1 febbraio 1993, n. 3 ("Disposizioni ICEF"), in vigore alla data del verificarsi dell'evento calamitoso, con l'applicazione degli elementi variabili indicati ai commi successivi.

7.2 - Il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalla certificazione anagrafica, alla data dell'evento calamitoso, ed è così composto:

- il richiedente, che è il soggetto in relazione al quale si definiscono le relazioni di parentela (soggetto di riferimento);
- il coniuge del richiedente anche se risiedeva altrove, salvo nei casi di esclusione del coniuge previsti dalle Disposizioni ICEF;
- gli altri soggetti che al momento dell'evento calamitoso compongono la famiglia anagrafica del richiedente, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione ed i soggetti deceduti dopo l'evento calamitoso;
- la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare è da escludere da tale nucleo familiare, anche se residente con il richiedente;
- si considera, altresì, componente del nucleo il nuovo nato entro i termini della presentazione della dichiarazione ICEF.

7.3 Per gli eventi calamitosi avvenuti entro il primo semestre dell'anno, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti al secondo anno antecedente; per gli eventi calamitosi avvenuti nel secondo semestre dell'anno, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti all'anno antecedente.

7.4 Il patrimonio mobiliare è valutato al netto di una franchigia di Euro 40.000,00. Il patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione di residenza è valutato al netto di una franchigia di euro 20.000,00. Il reddito di riferimento è pari ad euro 50.500,00.

7.5 Il patrimonio netto del nucleo familiare da valutare, è convertito in reddito equivalente, con l'applicazione delle seguenti percentuali:

- 5% per valori fino ad Euro 30.000,00;
- 20% per valori da Euro 30.001,00 ad Euro 90.000,00;
- 60% per valori superiori ad Euro 90.000,00.

7.6 Ai fini della ponderazione del reddito e del patrimonio, il reddito ed il patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare da valutare, sono considerati al 100%.

7.7 I valori di reddito e di patrimonio, considerati per il calcolo dell'indicatore ICEF, sono riferiti all'annualità secondo quanto stabilito dalle Disposizioni ICEF in vigore al momento del verificarsi dell'evento calamitoso".

8 Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica per la rendicontazione

8.1 Ai fini della rendicontazione di contributi per gli interventi di cui al punto 2.2 lettera a) di importo fino ad euro 10.000,00 (compresa IVA nella misura di legge), nonché per gli interventi di cui al punto 2.2, lettera b), il beneficiario del contributo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 diretta ad attestare:

- il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno evidenziato;
- che le informazioni e le condizioni dichiarate nella domanda di contributo originariamente trasmessa e nelle eventuali successive integrazioni non sono variate;
- che l'evento ha esclusiva valenza di ripristino limitato agli elementi danneggiati a causa dell'evento calamitoso;
- ove necessari, gli estremi dei titoli autorizzativi dell'intervento oggetto di contributo;
- di aver ottenuto un rimborso assicurativo, con specificazione dell'ammontare dello stesso, oppure di non godere di alcuna copertura assicurativa per danni derivanti da eventi atmosferici o calamità naturali;
- che i lavori oggetto di contributo sono stati ultimati;
- che i lavori e le opere sono stati regolarmente eseguiti;
- l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta, comprensiva di IVA;
- di non godere in relazione alle fatture presentate in rendicontazione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico.

Il beneficiario è tenuto inoltre a presentare:

- documentazione fotografica degli interventi realizzati;
- fatture quietanzate dei lavori opportunamente dettagliate nelle voci di spesa (qualora non presentate in sede di domanda di contributo).

8.2 In relazione agli interventi di cui al punto 2.2 lettera a) di importo superiore a 10.000,00 euro (compresa IVA nella misura di legge), il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 diretta ad attestare:

- il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno evidenziato;
- che le informazioni e le condizioni dichiarate nella domanda di contributo originariamente trasmessa e nelle eventuali successive integrazioni non sono variate;
- che l'evento ha esclusiva valenza di ripristino limitato agli elementi danneggiati a causa dell'evento calamitoso;
- ove necessari, gli estremi dei titoli autorizzativi dell'intervento oggetto di contributo;
- di aver ottenuto un rimborso assicurativo, con specificazione dell'ammontare dello stesso, oppure di non godere di alcuna copertura assicurativa per danni derivanti da eventi atmosferici o calamità naturali;
- di non godere in relazione alle fatture presentate in rendicontazione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico.

In aggiunta, il tecnico abilitato è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 diretta ad attestare:

- che i lavori oggetto di contributo sono stati ultimati;
- che i lavori e le opere sono stati regolarmente eseguiti;
- l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta, comprensiva di IVA.

Inoltre alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione fotografica e relazione tecnico-descrittiva degli interventi realizzati;
- computo metrico e quadro economico di raffronto estimativo-consuntivo;

- fatture quietanzate dei lavori opportunamente dettagliate nelle voci di spesa (qualora non presentate in sede di domanda di contributo).

9 Revoca del provvedimento di concessione del contributo

9.1 La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

9.2 Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo e si revoca il provvedimento di concessione.

ALLEGATO 2 – Agricoltura

Criteria e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni alle attività agricole.

Delibera della Giunta provinciale n. 1561 del 9/10/2020 che ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità connessa ai gravi danni causati dall'intenso fenomeno di maltempo dei giorni 2-4 ottobre 2020.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Per il settore dell'agricoltura i contributi previsti dal presente bando rientrano nell'art. 30 del Regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie del settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore alle piccole e medie imprese, che rispettano la definizione di cui dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 702/2014, per le attività produttive del settore agricolo primario per danni causati da calamità a immobili, attrezzature, macchinari, scorte vive e mezzi di produzione, nonché per perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9.

Non possono beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del medesimo regolamento e dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 1388/2014.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del reg. UE n. 702/2014, non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le imprese agricole come elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettera a): imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente, e lettera b): società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a).

Delimitazione dei Comuni interessati alla calamità, così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 del 9/10/2020: Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Cavedine, Comano Terme, Drena, Dro, Fiavè, Giustino, Ledro, Madruzzo, Massimeno, Molveno, Nago-Torbole, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Riva del Garda, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tenno, Tione di Trento, Tre Ville, Vallelaghi, Bresimo, Caldes, Cavizzana, Cis, Commezzadura, Croviana, Dimaro

Folgarida, Livo, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Pinzolo, Rabbi, Rumo, Terzolas, Vermiglio.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

L'importo minimo della spesa ammissibile a risarcimento per ciascuna domanda, è di Euro 2.000,00 Iva esclusa.

L'indennizzo complessivamente concedibile non può superare euro 200.000,00.

Per ogni beneficiario e per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

Gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 30 del Reg. (Ue) n. 702/2014 sarà ritenuto ammissibile l'indennizzo relativo a danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione e per perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola o dei mezzi di produzione.

Nello specifico il risarcimento riguarda:

1. **danni materiali** ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione.

Calcolo del danno

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non può superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito di calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.

2. **mancato reddito** dovuto alla perdita della produzione dell'annata 2020 secondo i parametri stabiliti dall'art. 30, punto 7, del Regolamento UE n. 702/2014:

$$\text{Mancato reddito } E = (A-B) - C + D$$

A = (quantità media annua del prodotto ottenuto negli anni 2017-2018-2019 oppure produzione media triennale calcolata sugli anni 2015-2016- 2017-2018-2019 escludendo il valore più alto e il più basso) X (prezzo medio di vendita ricavato)

B = (quantità prodotto ottenuto nell'anno 2020) X (prezzo medio di vendita ricavato)

C = costi non sostenuti a causa della calamità

D = altri costi sostenuti a seguito della calamità

Fa parte della spesa ammissibile a risarcimento anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità.

4.1 Disposizioni generali

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando le aziende agricole, come definite al punto 2 “beneficiari”, che hanno una sede operativa in Provincia di Trento, relativamente a danni subiti su superfici situate nella Provincia di Trento, come indicato nella delimitazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561/2020 ed elencati al precedente punto 2.
2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fosse privo è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato. Il fascicolo aziendale rappresenta lo strumento per la verifica delle caratteristiche dell’azienda ai fini dell’ammissibilità della domanda.
3. Per le particelle e/o le strutture soggette al danno subito e risarcibile ai sensi del presente provvedimento, che devono essere presenti nel fascicolo aziendale, è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell’impresa purché tali soci ne qualifichino l’attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facente parte dell’impresa familiare del richiedente ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

5. MISURA DELL’INTERVENTO PUBBLICO

La percentuale di contributo è prevista **nel 75%** della spesa ammissibile, **ridotta al 60%** nel caso in cui il bene, la produzione agricola o i mezzi di produzione non siano assicurati.

Nel caso in cui le iniziative oggetto di danno per le quali viene richiesto l’indennizzo siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dei pagamenti nell’ambito delle polizze assicurative.

Il calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria della domanda iniziale sottraendo dalla spesa ammissibile l’importo dell’indennizzo riconosciuto e attestato dalla compagnia assicuratrice. Sull’importo risultante sarà calcolato il 75%.

Gli aiuti saranno concessi in conto capitale in un’unica soluzione.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

6.1 Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dal 15 novembre 2020 al 15 gennaio 2021, esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC).

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate corredate della documentazione elencata al successivo punto 6.3.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, dovranno essere presentate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ad uno degli indirizzi indicati di seguito, preferibilmente all'indirizzo Pec dell'ufficio agricolo periferico competente per zona.

uap.roveretorivazione@pec.provincia.tn.it

uap.trentofiemmeffassa@pec.provincia.tn.it

uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it

uap.clesmale@pec.provincia.tn.it

serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;

6.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) ubicazione dell'impresa; c) elenco e tipologia dei danni subiti per la quantificazione dell'indennizzo.

La domanda di aiuto contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa non ha chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle vigenti disposizioni.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere:

- l'indicazione delle particelle oggetto di intervento;
- l'indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
- la richiesta di erogazione dell'indennizzo con indicazione del codice Iban.

6.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) eventuale documentazione fotografica e breve relazione attestante il danno subito;
- b) perizia di stima a firma di un professionista abilitato che quantifichi il danno subito e il valore del bene immediatamente prima dell'evento calamitoso e attesti il nesso di causalità tra la calamità e il danno subito. La perizia deve contenere il calcolo del danno subito così come indicato al precedente punto 4, paragrafo 1. Nel caso di mancato reddito dovranno inoltre essere forniti i dati per il calcolo come indicato nel precedente punto 4, paragrafo 2.
- c) nella domanda sarà presente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che prevede l'indicazione delle particelle oggetto di danno e il relativo titolo d'uso.

6.4 Documentazione aggiuntiva

Entro i termini previsti dal successivo punto 6.5 dovrà essere presentato, qualora in essere, il documento attestante eventuali risarcimenti richiesti, attestati e/o ricevuti dalla compagnia di assicurazione.

6.5 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale ed ammontare dell'indennizzo spettante.

Entro 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà adottata la Determinazione di concessione dell'indennizzo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Le domande saranno esaminate ed approvate con il provvedimento di concessione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso di risorse insufficienti le stesse saranno riconsiderate automaticamente nel momento in cui si renderanno disponibili ulteriori stanziamenti a bilancio.

Nel caso sia necessaria la documentazione aggiuntiva prevista al precedente punto 6.4, sarà comunicato al richiedente che entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dovrà essere consegnata la documentazione necessaria per procedere alla concessione dell'indennizzo. E' possibile chiedere una proroga al termine secondo quanto previsto in materia di procedimento dalla L.p. 23/92.

Ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione la struttura competente provvederà all'erogazione dell'indennizzo.

Dell'avvenuta concessione o del diniego sarà data comunicazione al richiedente.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

7. CONTROLLI

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.